

TRIBUNALE DI LANCIANO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO Art. 321 cpp

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento penale contro TIZIO e della **Società CAIO**

Indagati come da richiesta del Pubblico Ministero che si allega a fini di contestazione dei reati.

Letta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero in data 12.7.2013

OSSERVA

La richiesta di sequestro si fonda sul combinato disposto degli artt. 19 e 53 D.Lvo 231/2001, che consentono il sequestro finalizzato alla confisca dei beni di proprietà delle persone giuridiche nel cui interesse siano stati commessi i reati per cui si procede ai sensi dell'art. 25/undecies D.Lvo 231 cit.

Il *fumus* di tali reati si ravvisa nella comunicazione congiunta di Polizia Provinciale ed ARTA Abruzzo in data 21.12.2012, dalla quale si evince la presenza di rifiuti interrati a contatto diretto con la falda acquifera nell'area di proprietà della CAIO srl; si tratta di rifiuti che, come accertato dall'ARTA e riferito nella successiva comunicazione del 4.3.2013, sono inequivocabilmente derivanti dall'attività della società in questione (anche perché ubicati su area di proprietà di tale azienda e debitamente recintata e chiusa da cancello): in particolare, si è accertata la presenza di polveri e residui di lavorazione di fonderia miscelati a terra, nonché rifiuti di natura salina, ferrosa e non, con elevata concentrazione di parametri chimici altamente tossici quali nichel, rame, manganese, arsenico. E' stato acquisito preventivo della ditta CXXX srl di Lanciano, nella quale si evidenzia che lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non presenti sul sito richiede l'esborso di euro 515.800.

In tale contesto si inserisce la decisione del Tribunale del Riesame, il quale ha annullato il precedente decreto di sequestro di questo ufficio, pur riconoscendo il *fumus boni iuris* dei reati ipotizzati, sul presupposto che il sequestro per equivalente non andava richiesto (e quindi disposto) per coprire i costi di bonifica del sito, sebbene per sottrarre all'indagato (ed alla società rappresentata da TIZIO) dei beni di valore equivalente al profitto acquisito mediante l'illecita condotta (in sostanza: il costo per lo smaltimento dei rifiuti illecitamente interrati, costo che non è stato sostenuto dalla società *CAIO srl* e rappresenta quindi il profitto della condotta illecita in contestazione).

La decisione del Tribunale del Riesame appare ineccepibile, condivisibile e persuasiva, poiché induce ad una precisa riflessione sulle finalità del richiesto sequestro e sui rapporti di tale sequestro con il diverso istituto del sequestro conservativo:

- . Il sequestro per equivalente oggi correttamente richiesto dal Pubblico Ministero deve essere disposto per sottrarre agli indagati (società CAIO e suo legale rappresentante) dei beni e valori corrispondenti al profitto acquisito per effetto della propria condotta illecita
- . Il sequestro originariamente disposto da questo ufficio (ed annullato dal Tribunale del Riesame), essendo finalizzato a coprire i costi per la bonifica del sito andrebbe più correttamente operato nelle forme del sequestro conservativo (ai sensi dell'art. 316 cpp), con la conseguenza che siffatto sequestro non poteva (e non può tuttora) essere operato mancando il provvedimento di rinvio a giudizio dell'imputato

Posta questa necessaria precisazione (che viene ispirata proprio dalla decisione del Tribunale del Riesame), si impone anche una valutazione approfondita dell'importo dei beni da assoggettare a sequestro; nell'ottica del sequestro per equivalente connesso al profitto illegittimamente acquisito dagli indagati per effetto delle proprie condotte illecite, la richiesta come formulata dal Pubblico Ministero (sequestro di beni per un valore pari ad euro 800.000) non può trovare accoglimento, e comunque deve essere ridimensionata in base a quello che è l'effettivo profitto conseguito dai prevenuti per effetto del mancato smaltimento dei rifiuti illegittimamente interrati.

Orbene, esaminando il preventivo formulato dalla ditta XXX srl, deve rilevarsi che il prezzo ipotizzato per lo smaltimento

dei rifiuti interrati è così composto:

- . Euro 2.800 per le operazioni preliminari (attinenti più che altro alla bonifica del sito, e come tali non suscettibili di valutazione ai fini del richiesto sequestro)
- . Euro 7.400 per la rimozione e stoccaggio di terreno contaminato (anche tale attività può farsi rientrare nell'ambito di una vera e propria bonifica del sito)
- . Euro 1.600 per il campionamento ed analisi dei rifiuti: tale importo deve essere preso in considerazione ai fini del richiesto sequestro, trattandosi di operazioni normalmente strumentali per qualsiasi attività di smaltimento di rifiuti
- . Euro 504.000 per il vero e proprio smaltimento dei rifiuti

Ne deriva che il profitto illecitamente acquisito dagli indagati attraverso il mancato smaltimento dei rifiuti presenti sul sito è pari ad euro $(1.600 + 504.000 =)$ 505.600 ed in tali limiti il richiesto sequestro può essere adottato; viceversa le spese ed i costi più direttamente attinenti alle operazioni di bonifica del sito potranno e dovranno formare oggetto (nei tempi prescritti dal codice di procedura penale) di sequestro conservativo.

Su tali basi ed entro tali limiti la richiesta di sequestro deve essere accolta, ricordando inoltre che, come del resto riconosciuto dal stesso Tribunale del Riesame, i reati in questione sono stati commessi dal TIZIO quale legale rappresentante della *CAIO srl*, che si è quindi giovata della condotta illecita del proprio amministratore ed è soggetta pertanto alla responsabilità di cui alla L. 231/2001

P.Q.M.

Dispone il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità della " TIZIO srl (in persona del legale rappresentante CAIO) fino a concorrenza della somma di euro 505.600.

DISPONE

che il presente decreto sia trasmesso in duplice copia al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta per l'esecuzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lanciano, 12.8.2013

Il GIP
Dott. Massimo Canosa